NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 32

Anzianità minima

Ai fini previsti dal precedente articolo 9, l'anzianita' di servizio acquisita nella soppressa carriera di provenienza, o nella soppressa qualifica ove quest'ultima dia titolo all'inquadramento in una categoria superiore rispetto a quella prevista per i provenienti da qualifica inferiore della stessa ex-carriera, e' considerata equipollente a quella maturata nella categoria di inquadramento.

Versione in vigore dal 22 aprile 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico
Estremi	Legge 3 aprile 1979, n. 101
Capo	V — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-del-personale-delle-aziende-dipendenti-dal/art-32-anzianita-minima

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it